



COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via F. Coco, n° 1 – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Telefono 0783/60123 – Fax 60323

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° Attribuito	DATA
45	15/05/2019

del Registro Delibere

OGGETTO:	INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MANIFESTAZIONI 2019 OCCASIONE DECENNALE GEMELLAGGIO CON SAMOENS.
-----------------	---

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. **PISCHEDDA SERAFINO**, nella sua qualità di **SINDACO** e con l'intervento dei Sigg.:

Previo l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENTE/ASSENTE	
PISCHEDDA SERAFINO	SINDACO	X	
PISCHEDDA MICHELE	Assessore	X	
PINTORE PATRIZIO	Assessore		X
MANAI CLAUDIA CATERINA	Assessore	X	

TOTALE PRESENTI: 3

TOTALE ASSENTI: 1

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. **PISCHEDDA SERAFINO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **Dr. MATTEO MANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario:

PREMESSO CHE:

l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;

con il successivo comma 9, l'art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 si è disposto che, sempre decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

Le disposizioni in esame sono inserite in un contesto volto a ridurre i costi della P.A. con riguardo a voci di spesa ritenute dal legislatore suscettibili di intervento riduttivo senza che ciò produca particolari conseguenze sull'andamento dei servizi;

RITENUTO che si rende necessario definire delle linee di indirizzo in merito all'interpretazione di tali norme, al fine di orientare l'attività gestionale degli Uffici comunali;

ACCERTATO che la Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 si è pronunciata sulla portata del divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (ex art. 6 Legge n. 122/2010); per cui secondo quanto disposto dalla Corte non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione;

RITENUTO pertanto che dall'analisi effettuata nel parere espresso dalla Corte dei Conti, si indica con chiarezza l'ambito di applicazione del divieto stabilito dalla nuova disposizione, delimitando le spese di sponsorizzazione, vietate, a quelle che hanno "la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune in una manifestazione od attività, così da promuoverne l'immagine" ed affermando che "non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività", quali le "erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione, oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio";

RITENUTO altresì che la Sezione Puglia della Corte dei Conti, con deliberazione n. 163/2010 stabilisce che "resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di Legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche sia in via diretta, sia indirettamente purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio".

ACCERTATO pertanto che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota nell'ordinamento giuscontabile le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle sponsorizzazioni vietate) è lo svolgimento da parte dell'associazione privata di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente dal Comune. Sono quindi escluse le concessioni generiche di contributi che sono impiegati dall'associazione beneficiaria al solo sostegno della sua organizzazione, dei suoi componenti, della propria attività e giustificati solo da nominati "patrocini" della stessa attività;

VISTA la deliberazione C.C. n° 36 del 24.11.2008 ad oggetto: "Gemellaggio con il comune Francese di Samoens (Alta Savoia) – Approvazione", con la quale si deliberava di approvare il gemellaggio fra i comuni di Fordongianus e Samoens;

CONSIDERATO che quest'anno decorre il decennale del gemellaggio con il Comune di Samoens per cui si ritiene di organizzare incontri di tipo formale e ufficiale, ed anche attività e manifestazioni culturali e di intrattenimento fra la delegazione di Samoens, che sarà presente a Fordongianus dal 27 maggio al 01 giugno p.v., con la popolazione tutta di Fordongianus e che per la migliore riuscita delle manifestazioni si ritiene di incaricare e delegare la locale Associazione Turistica Pro Loco che provvederà in collaborazione con il Comitato Comunale di Gemellaggio, garantendo in particolare, in regime di reciprocità, la ospitalità per i giorni del soggiorno, dando atto che il pernottamento viene

garantito gratuitamente da famiglie di cittadini Fordongianesi, ad eccezione delle autorità che saranno alloggiate presso la locale struttura alberghiera;

ATTESA la opportunità di mantenere stretti i legami e la frequentazione con il Comune gemello di Samoens, dove fra l'altro, proprio a seguito dei continui scambi, hanno trovato occasione di lavoro stabile alcuni Fordongianesi;

VISTA la deliberazione C.C. n° 10 del 01.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

ATTESA la necessità di fornire al Responsabile del Servizio Finanziario gli indirizzi per la corretta gestione della organizzazione della predetta ospitalità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime.

DELIBERA

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario i seguenti indirizzi per la organizzazione delle manifestazioni in occasione del 10 anniversario del gemellaggio con il Comune di Samoens, prevedendo la ospitalità della delegazione, in numero di circa 35 persone, nel periodo 27.05.20189 – 01.06.2019, dando atto che l'alloggio viene garantito a titolo gratuito da alcune famiglie di cittadini, ad eccezione delle autorità che saranno alloggiate presso la locale struttura alberghiera;

PROVVEDERE alla realizzazione delle iniziative culturali di contorno mediante la collaborazione e con assegnazione di un contributo straordinario, fino ad euro 6.500,00, alla Associazione Turistica Pro Loco di Fordongianus, provvedendo alla immediata erogazione di un acconto pari ad euro 4.875,00 ed il saldo a presentazione di regolare rendiconto e comunque entro il budget assegnato;

DI DARE ATTO che le spese faranno carico al Bilancio per l'esercizio in corso, sulla Mis./Prog./Tit. 05/02/01 cap. 1026 "PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL GEMELLAGGIO CON IL COMUNE FRANCESE DI SAMOENS";

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio interessato ed all'Economo Comunale per quanto di competenza;

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all'unanimità dei componenti la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
PISCHEDDA SERAFINO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. MATTEO MANCA



REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il , per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69;
- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267.

Fordongianus, - 3 GIU 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Carta



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;

Fordongianus, - 3 GIU 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Carta

